

Schema di DPCM recante "Criteri di riparto e ripartizione tra i singoli comuni, appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunità montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di catasto".

II. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare, l'art. 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del clasamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata in data 1° giugno 2000 concernente le modalità di trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 recante "Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica, relativi ai criteri di ripartizione e le ripartizioni, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Acquisito, in data, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali;

DECRETA

1. Ambito operativo

1. Il presente decreto individua i criteri di ripartizione e le ripartizioni, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunità montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di catasto.
2. Per i beni immobili si applicano le procedure già previste dall'articolo 5 del DPCM 19 dicembre 2000.

2. Modalità e tempi per il conferimento delle funzioni catastali

1. I comuni possono esercitare le funzioni catastali singolarmente, attraverso le comunità montane, attraverso forme associative ovvero mediante convenzioni con l'Agenzia del Territorio ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. I comuni devono inviare all'Ufficio Territoriale del Governo di rispettiva competenza specifica delibera di Consiglio entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, indicando le modalità con le quali intendono svolgere le funzioni catastali. Il mancato invio nel termine indicato è considerato come volontà di esercizio in forma singola della funzione. A tal fine gli Uffici Territoriali di Governo emaneranno entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposite circolari informative.
3. Gli Uffici Territoriali del Governo provvedono ad inviare all'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo e per conoscenza all'ANCI, le delibere di cui al comma 2 nei successivi 30 giorni, accompagnate da una scheda riassuntiva delle volontà espresse dai comuni.

3. Criteri di riparto

1. I beni mobili e le risorse finanziarie, umane e strumentali, individuati dal DPCM 19 dicembre 2000 e ripartiti su base provinciale dal DPCM 21 marzo 2001, sono attribuiti ai singoli comuni

appartenenti a ciascuna provincia sulla base degli indici di «popolazione», di «superficie territoriale» e di «immobili accatastati» secondo le tabelle allegate che formano parte integrante del presente decreto.

2. Per le risorse umane si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del DPCM 21 marzo 2001.

4. Beni mobili e risorse strumentali

1. Per beni mobili si intendono quelli individuati nei registri di inventario dell'Agenzia del territorio. La consegna dei predetti beni è effettuata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti del comune e dell'Agenzia del territorio, a ciò espressamente delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il scarico dei beni dalle scritture contabili.

2. L'Agenzia del territorio trasferisce ai comuni, forme associative dei comuni e comunità montane tutta la documentazione e le informazioni possedute attinenti all'esercizio della funzione catastale, ivi compresa la banca dati attualmente gestita dalla SOGEI debitamente aggiornata alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché ogni altro bene strumentale necessario al funzionamento della predetta banca dati.

3. Ad ogni comune, forme associative dei comuni e comunità montane, l'Agenzia del territorio deve assicurare comunque la fruibilità e la gestione dei dati informatici relativi agli immobili ubicati sul proprio territorio, fornendo altresì ogni supporto necessario alla conoscenza e alla effettiva utilizzazione e gestione della banca dati. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il comune capoluogo di provincia può raccogliere e detenere i dati relativi all'ambito provinciale. Ciascun comune è responsabile dell'aggiornamento dei dati relativi al proprio territorio e garantisce l'invio dei dati secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia del Territorio. L'Agenzia del territorio mantiene il coordinamento dei dati relativi all'intero territorio nazionale.

4. In caso di mancato o ritardato rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, è fissata a carico dell'Agenzia del territorio una penale nella misura corrispondente alla percentuale del costo della convenzione con la SOGEI parametrata al ritardo o al mancato trasferimento dei dati.

5. Mobilità del personale

1. Al personale da trasferire si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 dicembre 2000, n.446.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono individuate le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito provinciale.

3. Al fine di agevolare il processo di mobilità, il personale interessato può presentare domanda di trasferimento in ambito provinciale, anche presso i comuni ai quali è attribuita una quota percentuale di personale inferiore all'unità. In caso di accettazione, ai predetti comuni sono detratte le corrispondenti risorse finanziarie.

4. Le procedure di mobilità coattiva non si applicano per le percentuali di personale al di sotto dell'unità. Ove l'Agenzia del territorio non esperisca le predette procedure entro e non oltre i tempi stabiliti dall'articolo 2 del DPCM 14 dicembre 2000, n.446, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il taglio dei fondi dell'Agenzia del territorio ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

5. Al comune al quale è attribuita una quota percentuale di personale inferiore all'unità, ovvero che non riceva il personale spettante a seguito della mobilità volontaria, sono assegnate le risorse

finanziarie corrispondenti a valere sul fondo previsto dall'art.52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

6. Gradualità del trasferimento per l'esercizio delle funzioni

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse può essere effettuato, anche prima del termine fissato dall'articolo 6 del DPCM 19 dicembre 2000, per singoli ambiti provinciali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge n.59 del 1997.
2. C'è alla data indicata al comma precedente l'operazione di trasferimento non fosse completata, si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge n.59 del 1997, al trasferimento dei beni e delle risorse ai comuni di ciascun ambito provinciale, sulla base di quanto previsto nel presente decreto.

7. Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al DPCM 21 marzo 2001, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.